



# COMUNE DI AGLIANO TERME

PROVINCIA DI ASTI

## ORDINANZA

**N. 2 DEL 22/02/2021**

### OGGETTO:

**DEROGA AL DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO DEI RESIDUI COLTURALI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 3/2020**

### IL SINDACO

PREMESSO che con l'entrata in vigore della nuova legge regionale sugli incendi boschivi n.15 del 04 ottobre 2018 "Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n.353" (Legge quadro in materia di incendi boschivi) e l'approvazione del Piano sulla qualità dell'aria nel Bacino Padano, le regole per l'accensione dei fuochi e l'abbruciamento dei residui vegetali sono state modificate.

ATTESO il divieto di abbruciamento di materiale vegetale, nel periodo compreso tra il 1 Novembre e il 31 Marzo dell'anno successivo di cui all'art. 10, comma 2, della legge regionale 4 Ottobre 2018, n. 15.

RILEVATO che in attuazione della legge regionale 26 febbraio 2020, n. 3, recante "Modifica all'art. 16 della legge regionale 22 Gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale)", è stata introdotta la facoltà per i Comuni di derogare, limitatamente all'abbruciamento dei residui colturali, per un massimo di trenta giorni, anche non continuativi, per i comuni montani e **per un massimo di quindici giorni, anche non continuativi, per le aree di pianura;**

CONSIDERATO che le deroghe vanno decise dai Sindaci con propria ordinanza, fermo restando i limiti posti dal decreto legislativo 152/2006, che all'art. 182 prevede che i Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale abbiano in ogni momento la possibilità di sospendere, differire o vietare l'abbruciamento delle sterpaglie in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili.

RITENUTO di recepire gli indirizzi in argomento e, al fine di contemperare la necessità di bruciare i residui colturali con l'esigenza di tutelare comunque la qualità dell'aria, e pertanto di disporre la DEROGA AL DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO dei residui colturali vegetali nei seguenti periodi:

**-da lunedì 01/03/2021 a domenica 07/03/2021 compresa;**

**- da lunedì 15/03/2021 a lunedì 22/03/2021 compresa** per un totale di 15 giorni.

**VISTO** l'art. 256 bis, comma 6 bis del D.Lgs. n. 152 del 2006, introdotto dal Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, il quale recita: "Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata".

DATO ATTO che verranno sanzionati i comportamenti difforni da quanto previsto nel presente provvedimento;

RITENUTO UTILE E NECESSARIO procedere con la deroga del divieto di abbruciamento di materiale vegetale (divieto previsto nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo), limitatamente alla combustione dei residui colturali, per favorire la corretta gestione dei terreni nell'ottica di prevenzione dei rischi idrogeologici e per il mantenimento delle coltivazioni agricole tradizionali con valenza sociale e paesaggistica per un massimo di 15 giorni anche non continuativi;

VISTA la legge n. 353 del 21/11/2000 e la legge regionale n. 15 del 04/10/2018;

## ORDINA

Per le motivazioni esposte in premessa ed in attuazione della legge regionale 26 febbraio 2020 n. 3, è consentito l'abbruciamento dei residui colturali vegetali sul territorio comunale nei seguenti periodi:

**-da lunedì 01/03/2021 a domenica 07/03/2021 compresa;**

**- da lunedì 15/03/2021 a lunedì 22/03/2021 compresa**

per un totale di 15 giorni, secondo le seguenti prescrizioni:

- La combustione deve essere effettuata sul luogo di produzione;
- Durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
- La combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata e comunque non superiore a 3 (tre) metri steri al giorno per ettaro, avendo cura di isolare la zona di combustione tramite una fascia circostante libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento, non deve essere effettuata a contatto con i fusti delle piante arboree;
- La combustione deve avvenire ad almeno 50 metri da edifici di terzi e non deve arrecare disturbo conseguente a dispersione di fumo o ricaduta di fuliggine;
- L'opera di combustione deve svolgersi nelle giornate prive di vento, preferibilmente umide, dall'alba al tramonto;
- La zona su cui si esegue l'abbruciamento deve essere circoscritta ed isolata con mezzi efficaci ad evitare il propagarsi del fuoco, in particolare deve realizzarsi una fascia priva di residui vegetali non inferiore a 5 (cinque) metri;
- Qualora nel corso della combustione sopravvenga vento o altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme o situazioni di pericolo, il fuoco dovrà essere immediatamente spento;
- E' assolutamente vietata la combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali;
- Il fuoco dovrà essere spento a seguito di ordine verbale impartito da agenti od Ufficiali di Polizia giudiziaria o dai vigili del Fuoco;

Si precisa che i Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale abbiano in ogni momento la possibilità di sospendere, differire o vietare l'abbruciamento delle sterpaglie in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili.

L'attività in deroga dovrà essere svolta nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all'articolo 182, comma 6/bis, del D.Lgs 152/2006, delle normative regionali attinenti la materia, nonché dei vigenti regolamenti comunali e rispettando le prescrizioni e le limitazioni sanitarie COVID 19, imposte con il D.P.C.M. del 03/12/2020 s.m.i. ,

## DISPONE

- la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune;

- la trasmissione tramite PEC, per opportuna conoscenza:

1. al Comando Stazione Carabinieri di Agliano Terme
2. al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Nizza Monferrato;
3. al Comando Polizia Locale della Comunità Collinare Val Tiglione e dintorni;
4. all'A.R.P.A. Piemonte dipartimento Alessandria ed Asti;
5. all'ASL AT di Asti;

## RENDE NOTO

che contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al T.A.R. Piemonte oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

**II SINDACO**  
**BIGLIA Ing. Marco**  
F.to digitalmente